



Il Presidente

Omissis

Fasc. ANAC n. 2011/2025

Oggetto: Comune di *omissis* – Richiesta di parere circa la competenza dei controlli riguardanti gli accertamenti di residenza da parte del personale della Polizia Locale (rif. prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*).

Con la nota in oggetto, è stato chiesto all'Autorità di esprimersi in merito ad eventuali conflitti di interesse in capo alla Polizia Locale dell'ente locale al quale sono attribuite, in particolare, competenze relative ai controlli su accertamenti di residenza.

In merito al quesito posto, va osservato che la l. 28 dicembre 2015, n. 208 «*legge di stabilità 2016*» all'art. 1, comma 221 stabilisce che «*Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia locale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*».

Sul tema, è esplicativa la Delibera n. 333/2019 (richiamata successivamente dalla Delibera 401 del 29 aprile 2020) con la quale l'Autorità, oltre a confermare il possibile conferimento di incarichi dirigenziali senza alcun vincolo di esclusività alla polizia municipale sulla base della predetta disposizione, ha altresì sancito – in linea con le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2174/2019 – che: «*Recentemente, in considerazione delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 il Consiglio di Stato [...] ha evidenziato che il conferimento di ulteriori incarichi può essere attribuito anche ai dirigenti della polizia municipale nonché ai responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni di più ridotte dimensioni che di figure dirigenziali siano privi. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di riordino delle competenze introdotte dal comma 221 della legge 208 del 2015 («legge di stabilità 2016»)*».

In applicazione dei delineati principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la modifica apportata da un Comune al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, consistita nell'accorpamento di funzioni presso il settore polizia locale e nell'attribuzione al funzionario responsabile del medesimo settore di una serie di compiti ulteriori.



L'applicazione della normativa citata non esime però le amministrazioni dal valutare la possibile sussistenza di una ipotesi di conflitto in capo al Comandante della polizia locale a fronte dello svolgimento di diversi incarichi conferiti.

Occorre infatti considerare che la giurisprudenza - che ha sempre imposto prudenza circa l'affidamento di incarichi gestionali al Comandante della polizia locale per via delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che potrebbe crearsi - dopo l'intervento della legge di stabilità 2016, ha ritenuto legittimi negli enti locali assetti organizzativi in cui si affidano ai comandanti della Polizia locale compiti ulteriori - sebbene correlati alle tipiche funzioni previste dalla legge quadro n. 65 del 1986 - di carattere gestionale e di amministrazione attiva (C.d.S. n. 2147/2019).

Spetta, dunque, all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci. Come già chiarito dall'Autorità (cfr. Atto del Presidente del 7 novembre 2024, in tema di conflitto d'interesse in capo al Comandante della Polizia Locale): *"ogniquale volta l'amministrazione ravvisi nell'ambito della propria discrezionalità situazioni (tipiche o atipiche) che possano pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di licenze e autorizzazioni o ai controlli successivi, occorrerà assicurare l'astensione del personale in conflitto. Nell'ipotesi in cui, poi, tale soluzione possa riverberarsi in danno dell'attività amministrativa, sarà necessario adottare misure di prevenzione "alternative" parimenti efficaci, quali, in via esemplificativa, la condivisione delle attività svolte tra il personale, una rendicontazione periodica sulle attività indirizzata all'organo sovraordinato e supportata da elementi oggettivi, un monitoraggio sistematico sulle misure di prevenzione programmate in riferimento ai processi di competenza del soggetto interessato, ecc. "*

In particolare, l'Autorità ha rilevato che il conflitto di interessi può sussistere anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, laddove si rilevi una situazione di conflitto non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma ripetuta e diffusa, in relazione alla posizione ricoperta. In quest'ipotesi, posto che l'esistenza del conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità.

Occorre evidenziare, altresì, che laddove si concentrino in capo da un soggetto competenze di "controllore" e "controllato" potrebbero inevitabilmente determinarsi situazioni di potenziale conflitto di interessi. Si tratta di un principio di carattere generale rilevante e sul quale l'Autorità si è espressa, proprio con riferimento al Comandante della Polizia Locale di un ente locale il quale, oltre a svolgere le funzioni inerenti al proprio settore, si trovi a gestire alcuni servizi relativi al demanio e all'ambiente (sul punto, si richiama il Parere anticorruzione del 9 aprile 2025 - fasc.1440/2025).

Con riferimento al caso concreto, si rileva che la Regione *omissis* è intervenuta ad uniformare l'ordinamento dei Corpi di Polizia Locale alla normativa regionale in materia (L.R. n. *omissis* recante *"Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali omissis, omissis e omissis"*) con relativo provvedimento attuativo emanato dalla Giunta, DGR N. *omissis* del *omissis* avente a oggetto *"Approvazione modelli operativi e organizzativi delle polizie locali operanti nella Regione omissis"*.



Con i predetti Modelli è stata introdotta anche una disciplina specifica (segnatamente, all'art. 4) volta a prevenire e contrastare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi in capo agli appartenenti del corpo di Polizia locale

L'art. *omissis* della D.G.R. n. *omissis* rubricato "Prevenzione e eliminazione del conflitto di interessi, anche potenziale" stabilisce che: *"Genera in maniera specifica conflitti di interesse e ne è pertanto vietata l'attività da parte degli appartenenti alla polizia locale, la gestione del omissis (omissis), delle fiere e dei mercati, dell'ufficio urbanistica e edilizia, dei servizi demografici, di stato civile e elettorali, .. e qualunque altro servizio di rilascio autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati e di qualunque natura. A norma dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1 agli appartenenti alla polizia locale è vietato anche solo rilasciare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali. In nessun caso gli operatori di polizia locale dovranno essere impiegati in attività estranee ai compiti istituzionali e alle funzioni di polizia locale ...o che vadano a svolgere mansioni capaci di generare conflitto di interesse anche potenziale"*.

L'Autorità con Delibera n. 401/2020 (alla quale si rinvia per gli approfondimenti anche relativi alla normativa di riferimento) ha già analizzato i predetti modelli operativi e organizzativi delle Polizie Locali operanti nella Regione *omissis* (cit. D.G.R. n. *omissis*) rilevando che le suddette disposizioni predeterminano situazioni tipiche di conflitto di interessi – prevenendone la formazione – e limitano agli appartenenti del Corpo di Polizia locale lo svolgimento di alcune specifiche funzioni, avuto riguardo all'interferenza che tra di esse potrebbe ingenerarsi. Dal contestuale svolgimento delle funzioni previste – tra le quali rientra anche la gestione dei servizi demografici e, dunque, l'accertamento anagrafico della popolazione residente oggi in esame – potrebbe, infatti, derivare una rischiosa commistione dei ruoli.

Si ribadisce al riguardo che, in generale, l'introduzione di regole specifiche in materia di conflitto di interessi rappresenta espressione della competenza di cui ogni amministrazione è titolare nel prevedere dei meccanismi specifici di prevenzione, emersione e gestione di situazioni di conflitto di interessi strettamente connessi alla specificità dei contesti ambientali, culturali e organizzativi in cui operano i dipendenti.

La verifica in concreto della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi nel caso concreto è infatti demandata all'amministrazione locale, che sarà tenuta ad individuare nel PTPCT e nel Codice di comportamento specifiche misure per prevenirli quali ad esempio la sostituzione del dipendente (Comandante della Polizia locale) che dovrà trasferire ad altro soggetto alcune delle proprie competenze per l'adozione di atti specifici. Anche per tale individuazione possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4).

Dagli atti prodotti, si evince che la Regione *omissis*, con nota Prot. *omissis* del *omissis* (cfr. allegato 1 – nota *omissis*), ha reiterato la diffida agli Enti Locali a uniformarsi alle previsioni della L.R. n. *omissis* e della D.G.R. n. *omissis*.

A ciò si aggiunga per completezza, che l'art. *omissis* del D.P.R. n. *omissis* prevede espressamente in materia di accertamenti anagrafici il ricorso alla polizia locale o, in alternativa, ad altro personale comunale ("o di altro personale) formalmente autorizzato dal Sindaco.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e in riscontro al quesito posto, si ritiene quanto segue:

- la Regione *omissis* ha introdotto i "Modelli operativi e organizzativi delle Polizie Locali" (art. *omissis*



del D.G.R. n. *omissis*) predeterminando situazioni tipiche di conflitto di interessi e limitando agli appartenenti del Corpo di Polizia locale lo svolgimento di alcune specifiche funzioni, avuto riguardo all'interferenza che tra di esse potrebbe ingenerarsi. Dal contestuale svolgimento delle funzioni previste - tra le quali rientra anche la gestione dei servizi demografici e, dunque, l'accertamento anagrafico della popolazione residente - potrebbe, infatti, derivare secondo le previsioni in questione una rischiosa commistione dei ruoli;

- l'introduzione di regole specifiche e meccanismi di prevenzione, emersione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi, connessi alla peculiarità delle mansioni affidate alla competenza dei corpi di polizia locale, rappresentano espressione del potere di cui ogni amministrazione è titolare, anche in base al proprio assetto organizzativo;
- la verifica in concreto della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi è demandata all'amministrazione locale, che sarà tenuta ad individuare nel PTPCT e nel Codice di comportamento specifiche misure per prevenirli quali ad esempio la sostituzione del dipendente (Comandante della Polizia locale) che dovrà trasferire ad altro soggetto alcune delle proprie competenze per l'adozione di atti specifici. Anche per tale individuazione possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4);

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 giugno 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente